

COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

L'anno 2020, addì quattro del mese di giugno alle ore 18.45 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Sacchet Vincenzo	Sindaco	X	
2	Bof Gianangelo	Consigliere	X	
3	Pol Antonella	Consigliere	X	
4	De Marchi Andrea	Consigliere	X	
5	Baldassar Simone	Consigliere		X
6	De Conto Milva	Consigliere	X	
7	Forlin Bruno	Consigliere	X	
8	Cesca Michela	Consigliere	X	
9	Zamuner Silvia	Consigliere	X	
10	Faraon Adriano	Consigliere	X	
11	Collodel Anika	Consigliere	X	
12	Tessari Andrea	Consigliere	X	
13	Favero Roberto	Consigliere	X	
			12	1

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacchet Vincenzo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri Pol Antonella, De Conto Milva, Tessari Andrea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Preso atto pertanto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169 della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744 della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; e che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740 della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato che l'art. 1, comma 758 della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

“d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”;

tra cui attualmente figura il Comune di Tarzo;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1 della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, già previsto dal comma 53, dell'art. 1 della L. n. 208/2015;

Considerato altresì che il comma 747, dell'art. 1 della L. n. 160/2019 conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n.

445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777 della L. n. 160/2019;

Dato atto che si ritiene opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC, precisando che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale; ed il comma 749, che prevede una detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, fino a concorrenza del suo ammontare;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno comunque esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio n. 48 del 19.12.2019 e tenuto conto delle relative previsioni;

Ritenuto di prevedere l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, confermando pertanto l'esenzione già prevista per l'annualità 2019, nonché l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni merce, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, confermando l'esenzione già prevista per l'annualità 2019 e tenendo conto, peraltro, che le disposizioni legislative prevedono comunque l'obbligatorietà dell'esenzione a decorrere dal 2022;

Valutato nell'ambito della propria potestà regolamentare, allo scopo di garantire la corretta gestione, il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e la conservazione degli equilibri di bilancio, di **determinare per l'anno 2020 le aliquote IMU come di seguito:**

OGGETTO DI IMPOSTA	ALIQUTA
Altri immobili, esclusi quelli classificati nella categoria catastale D/5	0,86 % (aliquota ordinaria)
Aree edificabili	0,86 %
Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	1,06 %
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,6 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria catastale D/10 o altra categoria con annotazione di ruralità iscritta in catasto	0 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati	0 %

Dato atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di elaborazione del prospetto delle aliquote di cui al comma 757, dell'art. 1 L. n. 160/2019, tramite applicazione ad oggi non ancora attivata, inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, e dato atto che ai sensi dell'art. 107 del D.L n. 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 04/06/2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentiti:

-il sindaco che evidenzia come le aliquote siano le stesse dell'anno precedente non aumentate ormai da parecchi anni e sono al minimo di legge;

-il consigliere Faraon che vuole una riduzione delle aliquote ma siccome tale riduzione non c'è stata pronuncia il voto contrario del gruppo di minoranza;

-il vs.Bof che evidenzia come l'epidemia da coronavirus e tutte le conseguenze economiche derivanti comportano una notevole incertezza circa le entrate del bilancio 2020, e proprio per questo assumendo un criterio prudenziale, non è possibile almeno per quest'anno avere una riduzione delle aliquote IMU;

Con voti otto favorevoli, quattro contrari (Faraon Adriano- Tessari Andrea- Favero Roberto- Collodel Anika) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di **determinare per l'anno 2020 le aliquote IMU come di seguito:**

OGGETTO DI IMPOSTA	ALiquOTA
Altri immobili, esclusi quelli classificati nella categoria catastale D/5	0,86 % (aliquota ordinaria)
Aree edificabili	0,86 %
Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	1,06 %
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,6 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria catastale D/10 o altra categoria con annotazione di ruralità iscritta in catasto	0 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati	0 %

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019 è prevista una detrazione d'imposta di **euro 200**, fino a concorrenza del suo ammontare, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e per agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
5. di dare atto che è prevista l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, precisando che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
6. di provvedere ad inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata con voti otto favorevoli,, quattro contrari (Faraon Adriano- Tessari Andrea- Favero Roberto- Collodel Anika) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI COMPETENZA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio
Pietro Cordella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Sacchet Vincenzo
(*firma acquisita digitalmente*)

IL SEGRETARIO
Fontan Rolando
(*firma acquisita digitalmente*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:


- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2020

L'anno 2020, addì quattro del mese di giugno alle ore 18.45 nella Sala delle adunanze Consiglieri. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Sacchet Vincenzo	Sindaco	X	
2	Bof Gianangelo	Consigliere	X	
3	Pol Antonella	Consigliere	X	
4	De Marchi Andrea	Consigliere	X	
5	Baldassar Simone	Consigliere		X
6	De Conto Milva	Consigliere	X	
7	Forlin Bruno	Consigliere	X	
8	Cesca Michela	Consigliere	X	
9	Zamuner Silvia	Consigliere	X	
10	Faraon Adriano	Consigliere	X	
11	Collodel Anika	Consigliere	X	
12	Tessari Andrea	Consigliere	X	
13	Favero Roberto	Consigliere	X	
			12	1

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacchet Vincenzo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri Pol Antonella, De Conto Milva, Tessari Andrea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738 della L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Preso atto pertanto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169 della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744 della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; e che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740 della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato che l'art. 1, comma 758 della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

“d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”;

tra cui attualmente figura il Comune di Tarzo;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1 della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, già previsto dal comma 53, dell'art. 1 della L. n. 208/2015;

Considerato altresì che il comma 747, dell'art. 1 della L. n. 160/2019 conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n.

445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777 della L. n. 160/2019;

Dato atto che si ritiene opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC, precisando che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale; ed il comma 749, che prevede una detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze di euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, fino a concorrenza del suo ammontare;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno comunque esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio n. 48 del 19.12.2019 e tenuto conto delle relative previsioni;

Ritenuto di prevedere l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, confermando pertanto l'esenzione già prevista per l'annualità 2019, nonché l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. beni merce, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, confermando l'esenzione già prevista per l'annualità 2019 e tenendo conto, peraltro, che le disposizioni legislative prevedono comunque l'obbligatorietà dell'esenzione a decorrere dal 2022;

Valutato nell'ambito della propria potestà regolamentare, allo scopo di garantire la corretta gestione, il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e la conservazione degli equilibri di bilancio, di **determinare per l'anno 2020 le aliquote IMU come di seguito:**

OGGETTO DI IMPOSTA	ALIQUOTA
Altri immobili, esclusi quelli classificati nella categoria catastale D/5	0,86 % (aliquota ordinaria)
Aree edificabili	0,86 %
Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	1,06 %
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,6 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria catastale D/10 o altra categoria con annotazione di ruralità iscritta in catasto	0 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati	0 %

Dato atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di elaborazione del prospetto delle aliquote di cui al comma 757, dell'art. 1 L. n. 160/2019, tramite applicazione ad oggi non ancora attivata, inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, e dato atto che ai sensi dell'art. 107 del D.L n. 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 04/06/2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentiti:

-il sindaco che evidenzia come le aliquote siano le stesse dell'anno precedente non aumentate ormai da parecchi anni e sono al minimo di legge;

-il consigliere Faraon che vuole una riduzione delle aliquote ma siccome tale riduzione non c'è stata pronuncia il voto contrario del gruppo di minoranza;

-il vs.Bof che evidenzia come l'epidemia da coronavirus e tutte le conseguenze economiche derivanti comportano una notevole incertezza circa le entrate del bilancio 2020, e proprio per questo assumendo un criterio prudenziale, non è possibile almeno per quest'anno avere una riduzione delle aliquote IMU;

Con voti otto favorevoli, quattro contrari (Faraon Adriano- Tessari Andrea- Favero Roberto- Collodel Anika) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di **determinare per l'anno 2020 le aliquote IMU come di seguito:**

OGGETTO DI IMPOSTA	ALiquOTA
Altri immobili, esclusi quelli classificati nella categoria catastale D/5	0,86 % (aliquota ordinaria)
Aree edificabili	0,86 %
Altri fabbricati classificati in categoria catastale D/5	1,06 %
Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	0,6 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella categoria catastale D/10 o altra categoria con annotazione di ruralità iscritta in catasto	0 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati	0 %

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2020;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019 è prevista una detrazione d'imposta di **euro 200**, fino a concorrenza del suo ammontare, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e per agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
5. di dare atto che è prevista l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, precisando che in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
6. di provvedere ad inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata con voti otto favorevoli,, quattro contrari (Faraon Adriano- Tessari Andrea- Favero Roberto- Collodel Anika) espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI COMPETENZA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio
F.to Pietro Cordella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Sacchet Vincenzo
(*firma acquisita digitalmente*)

IL SEGRETARIO
Fontan Rolando
(*firma acquisita digitalmente*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta